

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1958 del 18/04/2023
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - DISTILLERIE MAZZARI SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA), VIA GIARDINO N. 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ETANOLO E ACIDO TARTARICO (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2033 del 18/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno diciotto APRILE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **DISTILLERIE MAZZARI SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA), VIA GIARDINO N. 6 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ETANOLO E ACIDO TARTARICO (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Distillerie Mazzari SpA** avente sede legale in Comune di Sant'Agata sul Santerno, Via Giardino n. 6 (C.F./P.IVA 00454950395) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5601 del 02/11/2022 presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 14/12/2022 (ns. PG/2022/204868), riguardante la sostituzione temporanea del metano con GPL come combustibile sia nelle caldaie Galleri e Mingazzini (di potenza termica nominale pari, rispettivamente, a 16 MWt e 3,992 MWt) per la produzione di vapore impiegato per soddisfare le varie utenze termiche dell'installazione, sia nel bruciatore Riello dell'essiccatore a contatto diretto del tartrato di calcio;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 03/02/2022 (ns. PG/2022/20339), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAC di Ravenna in data

03/01/2023 (ns. PG/2023/1004), nonché le ulteriori integrazioni presentate a titolo volontario dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 14/03/2023 (ns. PG/2023/46078);

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare l'utilizzo di GPL quale combustibile alternativo al metano, in ragione dell'eccezionale situazione del relativo mercato, per l'alimentazione delle caldaie Galleri e Mingazzini (afferenti ai punti di emissione in atmosfera, rispettivamente, E3 e E16), ferma restando la potenza termica nominale di tali impianti di combustione, nonché del bruciatore Riello dell'essiccatore a contatto del tartrato di calcio (afferente al punto di emissione in atmosfera E4). Tale cambio di combustibile comporta l'installazione di un serbatoio di stoccaggio di GPL fuori terra tumulato di capacità pari a 100 m³ con relativi presidi di sicurezza antincendio, un compressore per il travaso del GPL da autobotte al serbatoio di stoccaggio e un sistema per la vaporizzazione del GPL costituito da 2 caldaie alimentate GPL di potenza termica nominale pari a 280 kWt ciascuna, afferenti a 2 nuovi punti di emissione in atmosfera denominati E19 ed E20. Per la distribuzione del GPL è previsto l'utilizzo della rete esistente, realizzando unicamente le relative linee di connessione al nuovo serbatoio di stoccaggio;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTI gli elementi di risposta all'interpello ambientale, ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in ordine alla gestione delle richieste per l'utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione eserciti presso siti industriali e artigianali conseguenti all'eccezionale situazione su disponibilità e condizioni di mercato, forniti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 25/11/2022 con nota prot. n. 147896;

VISTO l'art. 5-bis del DL 25 febbraio 2022, n. 14 (cd. "Decreto Ucraina") convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28 recante disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale e in particolare il comma 6-bis per cui *"al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimenti degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi è da qualificarsi come modifica non sostanziale. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. [...];*

RILEVATO il carattere temporaneo dell'esercizio della modifica comunicata, assumendo il limite temporale individuato dal predetto art. 5-bis, comma 6-bis del DL n. 14/2022 per la situazione di eccezionalità sulle condizioni di mercato del gas naturale;

RICHIAMATO il Titolo I alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, con particolare riferimento all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante valori di emissioni e prescrizioni;

ATTESO l'adeguamento dei valori limite di emissione per gli esistenti medi impianti di combustione alimentati a metano (caldaie Galleri e Mingazzini) secondo le disposizioni di cui all'art. 273-bis, commi 5) e 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che:

- anche le modifiche relative alle modalità di esercizio e al combustibile utilizzato ricadono nella definizione di cui alla lettera m) dell'art. 268, comma 1) del D.Lgs 152/2006 e smi, per cui l'utilizzo di combustibile diverso dal metano si configura come modifica di un impianto che comporta una variazione di quanto indicato nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 dello stesso decreto, ricompresa nell'AIA vigente, soggetta pertanto ad aggiornamento;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 268, comma 1), lettera gg-bis) e lettera m) del D.Lgs 152/2006 e smi, la modifica comunicata fa ricadere i medi impianti di combustione oggetto di cambio del combustibile utilizzato nella definizione di "nuovi" impianti, con conseguente applicazione dei valori limite di emissione più restrittivi previsti dalla normativa settoriale nazionale (con particolare riferimento al parametro NOx). In proposito, con la comunicazione di modifica, il gestore manifesta la necessità di deroga alle condizioni autorizzative in ragione degli interventi di adeguamento da attuare per la riduzione delle emissioni in atmosfera di NOx;
- l'utilizzo di GPL come combustibile alternativo al metano negli impianti di combustione afferenti ai punti di emissione E3, E16 non comporta, anche con la deroga necessaria alle condizioni autorizzative, un aggravio al quadro emissivo rispetto allo stato di fatto autorizzato;
- ai sensi dell'art. 273-bis, comma 10 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, gli impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, non costituiscono medi impianti di combustione;
- l'utilizzo di GPL come combustibile alternativo al metano nel bruciatore Riello dell'essiccatore a contatto del tartrato di calcio garantisce il rispetto dei parametri emissivi già autorizzati per l'esistente punto di emissione in atmosfera E4;
- la modifica proposta comporta l'introduzione di due nuove emissioni in atmosfera convogliate (E19 e E20) che, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

ACQUISITO in data 27/12/2022 (ns. PG/2022/211450) il parere favorevole sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/207119 del 19/12/2022;

DATO ATTO che la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi è da qualificarsi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RILEVATO che nell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 si sono riscontrati errori materiali relativamente ai limiti applicati alle emissioni in atmosfera convogliate E3, E16 e in particolare al valore limite di emissione espresso come concentrazione indicato per gli ossidi di azoto (NOx), da rispettare nello stato di fatto autorizzato ai sensi dell'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate, provvedendo con l'occasione alla rettifica dei limiti applicati alle emissioni in atmosfera convogliate E3, E16 nella configurazione impiantistica esistente, attraverso la correzione del valore limite di emissione espresso come concentrazione indicato per gli ossidi di azoto (NOx) che è da intendersi fissato pari a 350 Nm³/h, anziché 400 Nm³/h;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come illustrate nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica presentata in data 14/12/2022 (ns. PG/2022/204868), successivamente integrata ai fini istruttori in data 03/02/2022 (ns. PG/2022/20339) e a titolo volontario in data 14/03/2023 (ns. PG/2023/46078), sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento apportando correzioni, per le parti interessate, alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Distillerie Mazzari SpA** avente sede legale e installazione in Comune di Sant'Agata sul Santerno, Via Giardino n. 6 (C.F./P.IVA 00454950395), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 14/12/2022 (ns. PG/2022/204868 del 14/12/2022), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5601 del 02/11/2022 con versamento effettuato in data 29/11/2022 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 è da considerare l'utilizzo temporaneo di GPL quale combustibile alternativo al metano per l'alimentazione delle caldaie Galleri e Mingazzini (afferenti ai punti di emissione in atmosfera, rispettivamente, **E3** e **E16**), ferma restando la potenza termica nominale di tali impianti di combustione, nonché del bruciatore Riello dell'essiccatore a contatto del tartrato di calcio (afferente al punto di emissione in atmosfera **E4**).

Per l'attuazione di tale modifica, è prevista l'installazione di un serbatoio di stoccaggio di GPL fuori terra tumulato avente capacità pari a 100 m³ con relativi presidi di sicurezza antincendio, un compressore per il travaso del GPL da autobotte al serbatoio di stoccaggio e un sistema per la vaporizzazione del GPL costituito da 2 caldaie alimentate GPL di potenza termica nominale pari a 280 kWt ciascuna, afferenti a 2 nuovi punti di emissione in atmosfera denominati E19, E20.

Per la distribuzione del GPL è previsto l'utilizzo della rete esistente, realizzando unicamente le relative linee di connessione al nuovo serbatoio di stoccaggio;

- 2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono aggiornate sostituendo i limiti stabiliti per i punti di emissione E3, E16 al **paragrafo D2.4.2 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 con i seguenti:

Limiti emissioni

[...omissis...]

PUNTO DI EMISSIONE E3 - CALDAIA GALLERI da 16 MWt

Portata massima [Nm ³ /h]	18.000
Altezza minima [m]	20
FUNZIONAMENTO a METANO	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio orario
Polveri	5 (#)
NOx	200 (*)
SOx	35 (#)
FUNZIONAMENTO a GPL (concesso fino al 31/03/2024)	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio orario
Polveri	5
NOx	200 (**)
SOx	35

(#) si considerano rispettati nel caso di utilizzo di metano.

(*) valore da rispettare **a decorrere dal 01/01/2025** ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 273-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Fino all'adeguamento, il valore da rispettare è di **350 mg/Nm³**.

(**) valore da rispettare **entro 6 mesi** decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto alimentato a GPL. Fino alla scadenza di tale termine, il valore da rispettare è di **350 mg/Nm³**.

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE E16 - CALDAIA MINGAZZINI da 3,992 MWt

Portata massima [Nm ³ /h]	8.000
Altezza minima [m]	10
FUNZIONAMENTO a METANO con eventuale impiego simultaneo di <u>biogas</u> , in caso di emergenza o fermata per manutenzione, di uno o entrambi, dei motori endotermici afferenti ai punti di emissione in atmosfera E14, E15	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]	Valore medio orario
Polveri	5 (#)
NOx	250 (*)
SOx	35 (#)
FUNZIONAMENTO a GPL (concesso fino al 31/03/2024) con eventuale impiego simultaneo di <u>biogas</u> , in caso di emergenza o fermata per manutenzione, di uno o entrambi, dei motori endotermici afferenti ai punti di emissione in atmosfera E14, E15	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti [mg/Nm ³]	Valore medio orario
Polveri	5
NOx	200 (**)
SOx	35

(#) si considerano rispettati nel caso di utilizzo di metano.

(*) valore da rispettare a decorrere dal 01/01/2030 ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 273-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Fino all'adeguamento, il valore da rispettare è di 350 mg/Nm³.

(**) valore da rispettare entro 6 mesi decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto con alimentazione a GPL. Fino alla scadenza di tale termine, il valore da rispettare è di 350 mg/Nm³.

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Lo stesso **paragrafo D2.4.2 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 è altresì integrato come segue:

*“In considerazione delle caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, sono altresì autorizzate, senza indicare limiti specifici, le emissioni in atmosfera convogliate denominate **E19 ed E20** afferenti al sistema per la vaporizzazione del GPL costituito da 2 caldaie alimentate GPL di potenza termica nominale pari a 280 kWt ciascuna.”*

- 2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono aggiornate integrando le prescrizioni stabilite al **paragrafo D2.4.2 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 con le seguenti:

Prescrizioni

[...omissis...]

8. *L'utilizzo temporaneo di GPL quale combustibile alternativo al metano per l'alimentazione delle caldaie Galleri e Mingazzini (afferenti ai punti di emissione in atmosfera, rispettivamente, **E3** e **E16**) e del bruciatore Riello dell'essiccatore a contatto del tartrato di calcio (afferente al punto di emissione in atmosfera **E4**) è consentito **esclusivamente fino al 31/03/2024**.*
9. *Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E3, E16, E4** con utilizzo di GPL quale combustibile non deve avere durata superiore a **1 mese**.*
10. *In relazione alla modifica al combustibile utilizzato, per i punti di emissione in atmosfera **E3, E16, E4** deve essere espletata la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati in un periodo rappresentativo di funzionamento (circa 10 giorni), decorrente dalla messa a regime degli impianti con alimentazione a GPL. I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, **entro 60 giorni decorrenti dalla data di***

messa a regime degli impianti con alimentazione a GPL.

11. *Il gestore deve registrare i periodi di funzionamento degli impianti afferenti ai punti di emissione in atmosfera E3, E16, E4 con utilizzo di GPL quale combustibile alternativo al metano. Per la caldaia Mingazzini afferente al punto di emissione in atmosfera E16 devono essere altresì registrati i periodi di funzionamento con impiego simultaneo di biogas. Tali dati devono essere riportati nel Report annuale.*

- 2.e) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono aggiornate integrando i requisiti di notifica specifici richiesti al **paragrafo D2.4.2 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022 con i seguenti:

Requisiti di notifica specifici

[...omissis...]

- *Devono essere preventivamente comunicate tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, le date di messa in esercizio e le date effettive di messa a regime degli impianti afferenti ai punti di emissione in atmosfera E3, E16, E4 con utilizzo di GPL quale combustibile.*

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-5601 del 02/11/2022;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sant'Agata sul Santerno e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.